



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 3341

Seduta del 11/11/2024

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali **MARCO ALPARONE** *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Giovanni Leo

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con l'Assessore Massimo Sertori

Oggetto

ATTRIBUZIONE ALLE PROVINCE E ALLE COMUNITA MONTANE DELLE SOMME DERIVANTI ALLA REGIONE LOMBARDIA DAL RISTORNO FISCALE DELLE IMPOSTE A CARICO DEI LAVORATORI FRONTALIERI PER L'ANNO 2022, AI SENSI DELLA LEGGE 83/2023 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE SERTORI)

Il Segretario Generale

Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Centrale

Pier Attilio Superti

Il Direttore di Funzione Specialistica

Maria Luisa Scalise

Il Direttore Generale

Alessandro Nardo

VISTA la Legge 13 giugno 2023, n. 83 "Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 30 giugno 2023- serie generale n. 151, che sostituisce la Legge 26 Luglio 1975 n. 386;

VISTO l'art. 9 della predetta legge n. 83 del 2023, rubricato «Ripartizione della compensazione finanziaria» che definisce le modalità di determinazione e corresponsione della compensazione finanziaria dovuta ai comuni di frontiera come la parte del gettito fiscale proveniente dall'imposizione, a livello federale, cantonale e comunale, dei salari, degli stipendi e delle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri rientranti nel regime transitorio previsto dall'art. 9 dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera fatto a Roma il 23 dicembre 2020;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Regionale 10 gennaio 1980, n. 1334 "Ristorno delle imposte alla fonte dei lavoratori frontalieri", esecutiva, con la quale sono indicati i criteri d'assegnazione dei contributi stessi";

RICHIAMATA l'art. 8 (Norme transitorie) della Legge Regionale 21 maggio 2024, n. 9, norme per il sostegno e la valorizzazione dei lombardi nel mondo e della relativa mobilità internazionale;

RICHIAMATA la D.G.R. n. XII/1424 del 27 novembre 2023 con la quale la Giunta regionale, previa consultazione con l'Associazione dei Comuni di frontiera, ha espresso il proprio parere favorevole in merito all'introduzione dei nuovi criteri di ripartizione e di utilizzo della compensazione finanziaria per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei lavoratori frontalieri per gli anni 2022 e 2023 così come previsti dalla Legge n.83/2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 30 giugno 2023- serie generale n. 151 ;

RICHIAMATA altresì la D.G.R. n. XII/2845 del 29 luglio 2024 con cui la Giunta ha espresso parere favorevole rispetto allo schema di decreto ministeriale dei criteri di

riparto di suddetti fondi per le annualità 2022 e 2023 prendendo atto della nuova formulazione dell'art.5 lettera c) di suddetto schema di decreto, precisando che le somme derivanti alla Regione Lombardia dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri saranno impiegate per la realizzazione di interventi in raccordo con le province e comunità montane secondo le modalità determinate con atti successivi;

RICHIAMATO il decreto ministeriale 30 luglio 2024 che definisce, in applicazione della legge n. 83/2023, i criteri di ripartizione e di utilizzo della compensazione finanziaria per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei lavoratori frontalieri per gli anni 2022 e 2023, pubblicato sulla GU n. 199 del 26-08-2024, che stabilisce che:

- il rapporto tra frontalieri e popolazione residente in un comune, qualora sia adottato come criterio per l'attribuzione diretta ai comuni delle risorse finanziarie, non può eccedere il 3 per cento;
- le risorse finanziarie da ripartire durante il periodo transitorio di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge n. 83 del 2023 possono essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo;

CONSIDERATO che all'art. 5 comma 1 lettera c) di suddetto decreto Ministeriale, le somme da ripartire nei singoli anni 2022 e 2023 sono attribuite per i comuni facenti parte della Regione Lombardia:

- 1) ai «comuni di confine» in cui il numero dei frontalieri residenti nel corso di ciascun anno, cui si riferisce la ripartizione, rappresenti almeno il 3 per cento dell'intera popolazione risultante residente nel comune, rispettivamente al 31 agosto 2022 e al 31 agosto 2023. L'entità delle somme da attribuire è data per ogni ripartizione dal prodotto fra la detta «quota pro-capite» ed il numero dei frontalieri - lavoratori dipendenti nei Cantoni - residenti nel comune nell'anno interessato al riparto;
- 2) alla Regione Lombardia, qualora il citato rapporto percentuale del «comune di confine» sia inferiore al 3 per cento. L'entità delle somme da attribuire è stabilita secondo quanto previsto al numero 1);

CONSIDERATO che l'art. 6 del decreto ministeriale prevede che le somme attribuite saranno utilizzate dagli enti assegnatari per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale, volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti pubblici; dette somme, inoltre, potranno essere impiegate in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo;

CONSIDERATO inoltre che le risorse sono attribuite sulla base della ripartizione ministeriale, per finalità e interventi senza rilevanza economica e a rilevanza locale, realizzati su bacino d'utenza locale e che pertanto l'intervento non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina sugli Aiuti di Stato di cui alla Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTA la nota prot. n. 48231/2024 del 02/10/2024 acquisita agli atti con prot. A1.2024.0554900 del 03/10/2024, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) – Dipartimento delle Finanze comunica l'attribuzione della somma pari a euro 12.921.697,47 spettante a Regione Lombardia a titolo di compensazione finanziaria versata dalle autorità svizzere per l'anno 2022, ai sensi della legge 13 giugno 2023, n. 83, come riportato nell'allegato G;

DATO ATTO che la somma assegnata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il ristorno fiscale 2022 è stata interamente versata a favore di Regione Lombardia nell'importo di euro 12.921.697,47 con quietanza n. 61207 del 10 ottobre 2024 ed è disponibile sul capitolo 12.04.104.1439 del bilancio regionale per l'esercizio 2024 a seguito della variazione di bilancio richiesta con nota protocollo n. A1.2024.0588934 del 17 ottobre 2024;

DATO ATTO, inoltre, che con decreto n. 15940 adottato in data 24 ottobre 2024 si è proceduto all'accertamento della somma versata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul capitolo di entrata 2.0101.01.1438 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2024;

PRESO ATTO che la somma di euro 12.921.697,47 attribuita a Regione Lombardia è calcolata sulla base degli importi spettanti ai comuni di frontiera il cui rapporto tra numero di frontalieri sulla popolazione complessivamente residente è inferiore al 3% così come indicato nell'allegato G della nota del MEF, secondo una ripartizione tra i comuni di frontiera effettuata su base provinciale;

RITENUTO pertanto redistribuire suddetto importo assegnato dal MEF, in continuità con le precedenti annualità, alle province e alle comunità montane, per la realizzazione di interventi e opere pubbliche di interesse generale, seguendo il medesimo criterio di riparto utilizzato nelle precedenti annualità, adeguato alla nuova percentuale dal 3% come introdotta dalla Legge 83/2023, ovvero:

- Alle comunità montane negli importi calcolati con riferimento ai singoli comuni di confine il cui rapporto tra lavoratori frontalieri e popolazione

residente sia inferiore al 3% e il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nella comunità montana, come da allegato A, parte integrante del presente atto;

- Alle province: gli importi sono calcolati sulla base dei comuni di frontiera il cui rapporto tra lavoratori frontalieri e popolazione residente sia inferiore al 3% e il cui territorio non rientra all'interno di comunità montane, come da allegato B, parte integrante del presente atto;

STABILITO di:

- erogare in un'unica soluzione alle Comunità Montane e alle Province beneficiarie, le somme attribuite derivanti dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri;
- definire i criteri di erogazione da parte delle Province beneficiarie delle quote spettanti, ove previsto, agli enti locali interessati alla realizzazione dei progetti definiti nei piani provinciali, secondo le seguenti modalità:
 - o il 50% viene liquidato a titolo di anticipazione a seguito della esecutività dei progetti approvati da ciascuna provincia;
 - o il restante 50% su richiesta formale dell'ente locale interessato all'atto della conclusione dei lavori, a seguito di presentazione della documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori nonché dettagliata relazione tecnico-amministrativa;

STABILITO inoltre che, al fine di procedere all'erogazione delle quote complessive spettanti, le Province assegnatarie dei contributi previsti presenteranno alla Direzione Generale competente, entro il termine di 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, il provvedimento deliberativo con il quale le Province medesime:

- approvano il piano programma che contiene il dettaglio della programmazione e la tempistica relativa all'esecuzione dei lavori relativamente ad ogni singolo progetto che si intende realizzare, coerentemente con i criteri di cui al decreto ministeriale 30 luglio 2024;
- si impegnano, relativamente a quanto stabilito nel suddetto piano programma, a comunicare tempestivamente alla Regione ogni eventuale modifica che dovrà essere preventivamente deliberata dalla propria Amministrazione Provinciale, fermo restando l'onere complessivo assegnato nel rispetto degli obiettivi e delle strategie autorizzate, secondo quanto definito nella citata d.c.r. n. 1334/1980;

STABILITO altresì che Comunità Montane e Province assegnatarie degli importi

trasmettano alla Direzione Competente il prospetto riepilogativo dell'impiego dei fondi assegnati per la realizzazione, completamento e potenziamento di interventi e opere pubbliche di interesse generale con preferenza per i settori dei trasporti pubblici e dell'edilizia abitativa, come indicato all'art. 6 del decreto ministeriale del MEF 30 luglio 2024, assicurando inoltre il debito informativo relativo allo stato di avanzamento dei progetti approvati con il presente atto, tramite relazione tecnica documentativa semestrale, da presentare alla Direzione Generale competente;

RITENUTO di disporre che le economie di spesa, nonché le eventuali quote non utilizzate, potranno essere riassegnate a seguito di approvazione di deliberazione provinciale, per anno e per provincia di riferimento, purché utilizzate per attività progettuali i cui tempi e modalità di realizzazione siano definiti nel rispetto dei criteri stabiliti dalla citata d.c.r. n. 1334/1980, previa comunicazione alla Direzione Generale competente;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DATO ATTO che, contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di assegnare, sulla base dei criteri citati nelle premesse, la somma di euro 12.921.697,47 assegnata alla Regione Lombardia per l'anno 2022 e derivante dal ristorno fiscale delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri, ai sensi della L. 83/2023 alle Comunità Montane e alle Province all'interno dei cui territori sono situati i comuni di frontiera con una percentuale di lavoratori frontalieri minore del 3% sul totale dei cittadini residenti, negli

importi indicati negli allegati A e B, parte integrante del presente atto;

2. di dare atto che le risorse attribuite alla Regione di cui al precedente punto, sono disponibili sul capitolo 12.04.104.1439 del bilancio regionale per l'esercizio 2024;
3. di stabilire che l'erogazione delle risorse alle Comunità Montane e alle Province beneficiarie avverrà in un'unica soluzione, e nel caso delle Province a seguito di presentazione da parte delle stesse dei relativi provvedimenti deliberativi di approvazione del piano programma di impiego dei fondi da trasmettere alla Direzione Centrale competente della Giunta regionale, entro il termine di 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
4. di stabilire che le Province provvederanno a erogare le quote spettanti direttamente agli enti locali, ove previsto, per la realizzazione dei progetti approvati, con le modalità di seguito indicate:
 - il 50% viene liquidato a titolo di anticipazione a seguito della esecutività dei progetti approvati da ciascuna provincia;
 - il restante 50% su richiesta formale dell'ente locale interessato all'atto della conclusione dei lavori, a seguito di presentazione della documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori nonché dettagliata relazione tecnico-amministrativa;
5. di disporre che le economie di spesa, nonché le eventuali quote non utilizzate, potranno essere riassegnate a seguito di approvazione di deliberazione provinciale, per anno e per provincia di riferimento, purché utilizzate per attività progettuali i cui tempi e modalità di realizzazione siano definiti nel rispetto dei criteri stabiliti dalla citata d.c.r. n. 1334/1980, previa comunicazione alla Direzione Generale competente;
6. di stabilire che l'assunzione di tutti i provvedimenti di attuazione della presente deliberazione, compresa l'erogazione delle risorse indicate nel precedente punto 1, avverrà con successivi provvedimenti dirigenziali della Direzione Generale competente;
7. di stabilire che potranno essere effettuati sopralluoghi e visite agli impianti ed alle opere, al fine di constatarne l'ubicazione, le caratteristiche e le tipologie, demandandone l'attuazione alle strutture regionali competenti;

-
8. di inviare il presente provvedimento agli enti assegnatari dei fondi, di cui agli allegati A e B del presente atto, nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 9. di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente - di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, contestualmente all'adozione del presente atto.

IL SEGRETARIO
GIOVANNI LEO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge